

N. 152282 del Repertorio

N. 19112 della Raccolta

VERBALE DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici (2013).

Il giorno ventisette (27) del mese di novembre.

Alle ore diciannove e minuti zero zero (h. 19,00).

In Palermo, nel mio studio.

Avanti a me Dottor Vito SPEDALE Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Palermo e
con studio in questa città nella Via Isidoro La Lumia n. 11.

Registrato a:
All'Ufficio Territoriale
Di Palermo 2
il 29/11/2013
al n. 8815
Serie 1T

E' presente il signor:

GARILLI Alessandro, nato a Palermo il 19 novembre 1948 il quale dichiara di intervenire al
presente nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "ASSOCIA-
ZIONE PER LA RICERCA PIERA CUTINO ONLUS" con sede a Palermo Via Trabucco n. 180,
presso l'Azienda Ospedaliera Vincenzo Cervello, ove è domiciliato per la carica, codice fiscale
97144450828.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità persona io Notaio sono certo, mi di-
chiara che è qui riunita l'assemblea degli Associati di detta Associazione in seconda convoca-
zione, essendo andata deserta la prima, per trattare il seguente ordine del giorno:

1) Modifica dell'art. 3 riguardante i soggetti fruitori dei servizi offerti dall'Associazione, e la
possibilità di intervenire in Assemblea in audio/video conferenza ed inserimento dell'art. 12
bis nello Statuto sociale.

Quindi il comparente mi invita a far constatare per pubblico verbale le deliberazioni che l'as-
semblea adotterà ove validamente costituita.

Al che aderendo, io Notaio do atto di quanto segue:

su designazione degli intervenuti all'Assemblea, assume la Presidenza il comparente il quale

constata e mi fa constatare che è presente l'Organo Amministrativo nella persona del comparente medesimo e dei signori:

CUTINO Giuseppe, FICANO Domenico, FALGARES Francesco, LAURICELLA Salvatrice Antonia.

Che sono presenti numero venticinque (25) associati in proprio e per delega su trentacinque (35) associati della associazione e precisamente i signori:

LAURICELLA Salvatrice Antonia, BORSELLINO Rita, GIOIA Francesco, OLIVA Carmelo, GARILLI Alessandro, ANDALORO Anna, LONGO Enrico, LO PRESTI Anna, FICANO Domenico, SCARDILLI Giuseppe, LUPO Antonina, BONANNO Gabriele, BUTTA' Filippo, COLLETTI Roberto, TRUPIANO Giacomo, MARTORANA Carmela, CUTINO Giuseppe, MUSACCHIA Sabrina, CUTINO Marianna, FERRARA Anna Maria, SCIANDRA Mariangela, FALGARESE Francesco, PERRONE Giovanni, MAGGIO Aurelio, GRIMALDI Gemma, GUELI ALLETTI Desiderio.

Pertanto l'assemblea può ritenersi validamente costituita stante anche l'assicurazione del comparente il quale dichiara di aver convocato i soci nei modi e nei termini indicati dallo Statuto sociale.

Il Presidente, propone all'assemblea l'adozione di un nuovo Statuto sociale per la modifica dell'art. 3 riguardante i soggetti fruitori dei servizi offerti dall'Associazione, e la possibilità di intervenire in Assemblea in audio/video conferenza ed inserimento dell'art. 12 bis nello Statuto sociale.

L'Assemblea all'unanimità dei presenti, sentito il parere favorevole dei componenti presenti dell'Organo Amministrativo.

DELIBERA

di adottare il nuovo Statuto Sociale portante la modifica dell'art. 3 riguardante i soggetti fruitori dei servizi offerti dall'Associazione, e la possibilità di intervenire in Assemblea in audio/video conferenza ed inserimento dell'art. 12 bis nello Statuto sociale.

Stante quanto sopra il comparente mi esibisce il nuovo statuto sociale con le modifiche ap-

portate ed io Notaro al presente lo allego sub "A" previa lettura datane all'assemblea ma
previa sottoscrizione.

La parte prende atto dell'informativa avuta da questo studio notarile ai sensi del Decreto Le-
gislativo 30 Giugno 2003, n. 196, e pertanto:

- presta il proprio consenso al trattamento e conservazione dei dati personali, necessari an-
che per l'istruttoria pre e post contrattuale, sia su materiale cartaceo sia per via informatica,
in relazione alla presente operazione nonché alla comunicazione dei dati medesimi che que-
sto studio notarile effettuerà ai pubblici registri e uffici secondo precisi obblighi di legge,
servendosi anche di proprio personale o di collaboratori esterni all'uopo incaricati;

- prende atto che responsabile del trattamento dei dati personali è il Notaio Vito Spedale,
titolare del suddetto studio.

La parte si dichiara altresì edotta del diritto lei spettante ai sensi dell'articolo 7 del citato de-
creto legislativo, salve le parti di tale articolo che sono incompatibili con precisi obblighi di
legge prescritti a carico dei Notai (ad esempio impossibilità per la parte di chiedere la cancel-
lazione dei dati), e del fatto che, essendo tali dati inerenti ad atti redatti in forma pubblica, e
annotati al repertorio che costituisce pure atto pubblico, ai sensi della vigente legge notarile
chiunque vi abbia interesse ha diritto di richiedere copia autentica del presente atto.

Non essendovi altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola l'assemblea viene sciolta
alle ore diciannove e minuti quindici (h. 19,15).

Richiesto io notaro ho ricevuto quest'atto che ho personalmente diretto letto con l'allegato
al comparente che l'approva

Scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte di mia mano, occupa quattro intere fac-
ciate e quanto di questa quinta di due fogli.

Viene sottoscritto alle ore diciannove e minuti sedici (h. 19,16).

F.to GARILLI Alessandro n.q.

F.to Dottor Vito SPEDALE Notaio

Copia Conforme All'Originale

Palermo, 02 Dicembre 2013

STATUTO DELLA "ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE"

COSTITUZIONE - NATURA E SCOPI

Art. 1) E' costituita per i fini di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, numero 460, l'Associazione denominata `Associazione per la Ricerca Piera Cutino ONLUS.

Essa ha sede legale in Palermo, via Trabucco, 180

La variazione della sede legale, o l'istituzione di sedi periferiche, potrà essere deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, senza modificare il presente Statuto.

Il Presidente dell'Associazione è incaricato di espletare i relativi adempimenti di legge.

Art. 2) L'associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.

L'Associazione potrà far uso nella denominazione, ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico anziché della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" dell'acronimo "ONLUS".

Art. 3) Scopi dell'Associazione sono:

a) sostenere, promuovere e migliorare l'assistenza sanitaria ai malati con specifico riguardo alle persone affette da emoglobinopatie ed ai pazienti dell'Azienda ospedaliera Ospedali

Riuniti "Villa Sofia Cervello" di Palermo;

b) migliorare la qualità della vita, lo sviluppo dell'autonomia e della dignità delle persone di cui alla precedente lettera a) e dei loro familiari;

c) sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema della Talassemia e delle altre patologie del sangue ed informarla sui temi della sanità e della ricerca genetica e biomedica;

d) promuovere l'adozione di stili di vita e di abitudini igieniche e comportamentali utili a prevenire o impedire la diffusione delle emoglobinopatie e delle altre patologie del sangue;

L'Associazione realizza i superiori fini mediante lo svolgimento delle attività che di seguito si riportano:

- promuovere e patrocinare incontri, convegni, manifestazioni di piazza, con la popolazione (scolaresche, corsi pre-matrimoniali, consultori e qualsiasi altro soggetto interessato) al fine di promuovere l'attività di informazione e di raccolta fondi in sostegno degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- ricercare la collaborazione con istituzioni similari, di diritto pubblico e privato, promuovendo, tra l'altro, l'istituzione sia in Italia che all'Estero di sezioni dell'Associazione con le stesse finalità;
- promuovere la costituzione di associazioni, fondazioni, comitati, cooperative sociali, imprese sociali, e ogni altro ente consentito dalla normativa vigente per le Onlus, che abbia finalità istituzionali coerenti con quelli dell'Associazione e permetta di realizzare al meglio, sia sotto il profilo organizzativo che giuridico e fiscale, specifici obiettivi;
- istituire centri di studio per la formazione professionale di medici, biologi ed altre figure professionali in questo settore;
- promuovere l'istituzione di una compagnia di biotecnologia che abbia come fine principale la terapia genica delle emoglobinopatie;
- organizzare e patrocinare congressi, conferenze ed altre iniziative, anche editoriali che servano all'aggiornamento in questo settore;
- facilitare gli scambi culturali fra gli studiosi della materia;
- garantire ai soci sostenitori informazioni ed aggiornamenti riguardo le malattie genetiche;
- promuovere tutto quanto abbia attinenza diretta o indiretta con le attività anzidette svolgendo, nell'ambito delle finalità di cui sopra, anche attività di consulenza, prestazioni e collaborazioni tecniche e amministrative attraverso appositi accordi e convenzioni da stipularsi con soggetti terzi.

E' vietato svolgere attività diverse da quelle anzi menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie. Per il conseguimento dei propri scopi l'associazione, in

occasione di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione potrà occasionalmente promuovere la raccolta pubblica di fondi anche mediante offerte di beni e servizi di modico valore ai sovventori,

Art. 4) L'Associazione trae i mezzi economici e finanziari per il raggiungimento degli scopi istituzionali delle rendite dal patrimonio immobiliare e mobiliare, dalle quote di iscrizione e dalle quote annuali degli associati, dalle offerte, contributi e lasciti che potranno ad essa pervenire da soggetti pubblici o privati, nonché dall'esercizio di iniziative promozionali o da altre forme di entrata.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli eventuali avanzi di gestione devono essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il bilancio o rendiconto annuale deve essere redatto per ogni esercizio (che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno) e sottoposto all'approvazione dell'assemblea di cui al successivo art.14 entro il mese di aprile dell'anno successivo.

REQUISITI DI APPARTENENZA ALL'ASSOCIAZIONE

Art. 5) Tutte le persone capaci e titolari dei diritti civili possono chiedere di essere iscritte all'Associazione.

L'iscrizione avviene su domanda da presentarsi al consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione accetta o respinge la domanda con provvedimento motivato.

Tutti gli iscritti hanno le stesse facoltà, poteri, diritti ed obblighi.

DISCIPLINA E DOVERI DEGLI ISCRITTI

Art. 6) Gli iscritti all'Associazione devono:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi dell'Associazione;
- b) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati;
- c) tenere nei confronti degli iscritti preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- d) collaborare alle iniziative dell'Associazione e partecipare alle riunioni;
- e) versare la quota di iscrizione di Euro 51,65 (cinquantuno/65) e la quota annuale di partecipazione.

Costituisce patto essenziale per tutti gli associati l'uniformità del loro rapporto e delle modalità associative: è, pertanto, esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione e spetta il diritto di voto a tutti gli associati o partecipanti maggiori di età per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Analogamente ogni socio, maggiore d'età, può candidarsi per essere eletto alle cariche sociali.

Art. 7) La qualità di iscritto all'Associazione si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione.

Si perde per dimissioni qualora l'associato presenti al Consiglio di Amministrazione, in forma scritta, la propria dichiarazione di recesso.

Si perde per decadenza ove verga a mancare uno dei requisiti di appartenenza all'Associazione,

Inoltre l'iscritto perde la sua qualità di associato qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti dal presente statuto oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale.

Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione,

l'appartenenza dell'iscritto all' Associazione.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'assemblea.

Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'interessato, per raccomandata, da parte del Consiglio di Amministrazione, con invito a presentare entro quindici giorni le proprie deduzioni che, unitamente a quelle del Consiglio di Amministrazione, saranno rese note all'Assemblea.

ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Art. 8) Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente e il Vice Presidente;
- d) il collegio dei Revisori;
- e) Il comitato tecnico scientifico;

Art. 9) L'Assemblea é composta da tutti gli associati iscritti all'Associazione ed é presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano di età.

Art. 10) L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo.

L'Assemblea ordinaria si riunisce, inoltre, ogni 3 (tre) anni per l'elezione delle cariche sociali.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con adeguate forme che garantiscano la ricezione della comunicazione (lettera raccomandata, posta prioritaria con avviso di ricevimento, email con conferma di ricezione).

L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare.

La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo.

I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Presidente del consiglio di Amministrazione e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.

Art. 11) L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificatamente:

a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo (1/10) degli associati;

b) quando ne faccia richiesta il collegio dei Revisori dei conti per gravi e motivate ragioni;

c) quando il Consiglio di amministrazione ne ravvisi la necessità.

Art. 12) L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

In caso di inadempimento a partecipare all'Assemblea, ogni associato potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro associato il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di 3 (tre) deleghe.

Art. 12 bis) E' ammessa la possibilità di partecipare all'assemblea per teleconferenza, videoconferenza o con altri idonei mezzi di telecomunicazione a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto che effettua la verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi che si verificano in assemblea, oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione o alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

A tal fine, l'Associato che intenda intervenire all'assemblea mediante collegamento au-

dio/video deve manifestare tale volontà al Presidente dell'Assemblea dandone comunicazione a mezzo fax, e mail o sms entro e non oltre un'ora prima della data di convocazione, ivi indicando il luogo di trasmissione del segnale e il mezzo di telecomunicazione prescelto.

L'omissione di tale comunicazione o il suo inesatto adempimento priva l'associato della legittimazione a partecipare all'assemblea onde egli sarà considerato assente.

2. Ricorrendo i requisiti di cui al comma precedente, la verifica dei quali è rimessa all'esclusivo giudizio del Presidente dell'Assemblea, la riunione si considera tenuta luogo ove si trova il Presidente medesimo e dove pure trovarsi il Segretario dell'Assemblea, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

3. Qualora nell'ora prevista per l'Assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati, l'Assemblea non sarà valida e dovrà essere convocata per una data successiva.

4. Nel caso in cui, in corso di Assemblea, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente dell'Assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

5. In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata, dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, quale prova della presenza degli associati, dell'andamento della riunione e della deliberazione, la video/audio registrazione della video/audio conferenza.

Art. 13) L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti su qualunque argomento posto all'ordine del giorno, salvo in caso di scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 24 dello statuto.

Gli astenuti non si computano fra i votanti.

Art. 14) L'Assemblea ha il compito di:

a) deliberare l'approvazione del bilancio consuntivo corredato della relazione del Presidente

del Consiglio di Amministrazione sull'attività dell'Associazione svolta nell'anno precedente e della relazione del consiglio dei Revisori sull'andamento economico-finanziario.

Indipendentemente alla redazione del bilancio o rendiconto economico e finanziario, in caso di raccolte occasionali pubbliche di fondi, approva entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'art. 22 del DPR 600/73, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate all'art. 143 del DPR 917/86.

b) deliberare l'approvazione del bilancio preventivo;

c) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di concerto con il consiglio stesso, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;

d) eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori;

e) deliberare - con diritto di voto per i soli maggiori di età - sulle modifiche del presente statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione;

f) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione degli associati ai sensi dell'art. 9.

Art. 15) Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo dell'Associazione e delibera su tutte le materie non riservate specificatamente all'Assemblea.

In particolare:

a) provvedere all'amministrazione dell'Associazione ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili;

b) provvedere, al suo interno, all'elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Vice Presidente e del Segretario;

c) assumere i provvedimenti disciplinari di sua competenza;

d) valutare annualmente il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assem-

blea;

e) deliberare sull'ammissione di nuovi associati;

f) determinare l'ammontare della quota associativa annuale che ogni associato deve versare entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno per il funzionamento dell'Associazione;

g) svolgere ogni altra funzione ed esercitare qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisca specificatamente ad altri organi dell'Associazione.

f) il consiglio di amministrazione può nominare un Presidente Onorario, nominato dal Consiglio, quale garante della serietà, della onorabilità e del prestigio della Fondazione, ha funzione di mera diffusione del nome e degli scopi della fondazione, senza alcun potere rappresentativo né delega di compiti istituzionali riservati agli altri organi della Fondazione.

Il Presidente Onorario potrà essere scelto, anche tra soggetti non facenti parte del Consiglio di Amministrazione, tra personalità di spicco della società civile e di ineluttabili qualità morali e professionali presenti od operanti sul territorio ed espressione della sua cultura, conoscenza scientifica ed impegno morale volto al raggiungimento delle finalità istituzionali della Fondazione.

La carica di Presidente Onorario potrà essere attribuita oppure restare vacante ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente Onorario rimane in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che lo ha eletto ed è rieleggibile.

Il Presidente Onorario ha diritto di partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione senza voto deliberativo, ma con potere di esprimere parere consultivo sui temi posti all'ordine del giorno.

Art. 16) Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri stabilito dall'Assemblea nella riunione assembleare durante la quale, ogni 3 (tre) anni, si provvede ad eleggere i suoi componenti.

Art. 17) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta ogni 3 (tre) mesi, nonché ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Presidente da parte di almeno un terzo (1/3) dei componenti il Consiglio.

L'invito all'adunanza è comunicato dal Presidente e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno e dovrà essere inviato almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata.

Il Consiglio può essere convocato anche telefonicamente in qualsiasi momento, se se ne ravvisi la necessità.

Il consiglio delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo (1/3) dei componenti l'organo.

Art. 18) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che è anche Presidente dell'Associazione, è eletto dal Consiglio nella sua *prima* riunione convocata dopo le elezioni.

È il capo dell'Associazione, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma.

In particolare il Presidente:

a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative dell'Associazione e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;

b) indice le riunioni del consiglio e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;

c) attua le deliberazioni del Consiglio.

Art. 19) Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio nella prima riunione convocata dopo le elezioni.

Coadiuvante, indipendentemente dalle sue specifiche funzioni, il Presidente e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento.

Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Consiglio riterrà opportuno affidargli.

Art. 20) Tutti gli incarichi degli organi sociali durano 3 (tre) anni e i componenti gli organi sociali sono rieleggibili.

Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti e, se l'elezione del membro cessato non è avvenuta su lista, la nomina del nuovo membro è fatta nella prima riunione successiva dall'organo demandato alla sua nomina.

I nuovi componenti inseriti a copertura delle vacanze restano in carica per la stessa durata del componente sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.

I componenti gli organi dell'Associazione, che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

Art. 21) Il Collegio dei Revisori è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti eletti dall'Assemblea fra gli associati secondo le modalità del presente statuto. Essi dovranno essere in possesso di adeguati titoli professionali.

I membri supplenti intervengono alle sedute in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi.

Il Collegio, dopo l'elezione, si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.

I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 15 con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

Il collegio delibera validamente con la presenza di 3 (tre) componenti, fra cui il Presidente.

Art. 22) COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il comitato tecnico scientifico é presieduto del Presidente dell'Associazione ed è composto da un minimo di 5 (cinque) e un massimo di 10 (dieci) membri nominati per 3 (tre) anni dal consiglio di Amministrazione.

I suoi membri sono scelti tra gli associati.

Il comitato tecnico scientifico si riunisce almeno due volte all'anno ed ogni volta che il Presidente lo convoca di propria iniziativa o su richiesta di un terzo (1/3) dei componenti.

Il comitato tecnico scientifico:

- esprime il suo parere sul programma annuale di attività predisposto dal Consiglio di amministrazione;

- elabora proposte per lo sviluppo dell'attività dell'associazione;

- fornisce indicazioni per la migliore divulgazione dei risultati dell'attività dell'associazione;

- si pronuncia sugli argomenti che gli sono sottoposti dal Presidente e dal consiglio di amministrazione.

Art. 23) Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 24) L'Associazione potrà essere sciolta se si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e se rimanga un numero di associati tale da non poter svolgere anche in parte, l'attività sociale.

La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le modalità di convocazione, di presenza di associati e della speciale maggioranza di cui all'art.21, 3^a comma del c.c. (tre quarti degli associati).Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina da uno a tre liquidatori preferibilmente da scegliersi tra coloro che sono stati iscritti all'Associazione.

Art. 25) Il patrimonio dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, deve esser devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale e ai fini di pubblica utili-

tà sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996,
numero 662, salvo diversa destinazione imposta della legge.

Art. 26) Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme del De-
creto Legislativo 460/97 e successive – aggiunte e varianti e del Codice Civile.

F.to GARILLI Alessandro n.q.

F.to Dottor Vito SPEDALE Notaio